

IC CLAUDIO ABBADO - ROMA
Prot. 0014284 del 15/09/2025
IV (Uscita)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Istituto Comprensivo CLAUDIO ABBADO
Via Monte Zebio, 35 - 00195 Roma
Tel. 06/3725859 - fax 06/3741217

e-mail RMIC8GW005@istruzione.it pec RMIC8GW005@pec.istruzione.it
Codice Fiscale: 97712900584 Cod.Mecc: RMIC8GW005

- Ai docenti
- Ai Collaboratori Scolastici
- Al DSGA
- Agli Atti Sede

Istituto Comprensivo Claudio Abbado di Roma

CIRE N°15

OGGETTO: Vigilanza alunni: responsabilità e obblighi del personale docente e ATA

In riferimento all'oggetto, a beneficio di una maggior consapevolezza di tutti i soggetti coinvolti, si forniscono alcune precisazioni sul tema della vigilanza degli alunni e della responsabilità che grava sull'istituzione scolastica e in particolare sui singoli docenti e sui collaboratori scolastici.

Secondo il Codice Civile l'autorità dei genitori, quindi l'esercizio dei doveri di educazione e di sorveglianza a tutela del minore e le relative responsabilità, si trasferiscono alla scuola, cioè a tutti gli addetti del servizio scolastico, per il tempo in cui i bambini sono ad essa affidati.

L'obbligo di vigilanza, *con grado di intensità inversamente proporzionale al livello di sviluppo e di maturazione psicofisica dell'alunno/a*, e le responsabilità conseguenti non hanno soluzioni di continuità e decorrono dal momento in cui ha inizio l'affidamento dell'alunno alla scuola fino al termine dell'orario scolastico; tale dovere di sorveglianza permane per tutta la durata del servizio scolastico.

Si precisano le seguenti tipologie di responsabilità connesse alla vigilanza:

1. RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE:

Per i docenti: L'art. 44 comma 7 del CCNL 18/01/2024 prevede che "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi". La responsabilità non è limitata alle lezioni/attività d'aula, ma si estende all'attività scolastica in tutte le sue espressioni: ingresso, uscita, ogni attività che si svolge nei locali scolastici o in quelli di pertinenza, incluse anche le uscite sul territorio, le visite guidate e i viaggi d'istruzione.

Per il personale ATA: i collaboratori scolastici, nell'ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale, svolgono servizio di sorveglianza nei locali della scuola collaborando con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica e vigilano sugli alunni a loro affidati nei casi di momentanea assenza del docente, per particolari esigenze e necessità. I collaboratori scolastici non possono rifiutarsi di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal CCNL 2024. Ad essi vengono affidate le chiavi di accesso degli edifici e spetta a loro garantire la sorveglianza dei locali scolastici e segnalare eventuali atti di vandalismo o di incuria, oppure la presenza di oggetti pericolosi o di rifiuti impropri. I collaboratori scolastici sono tenuti: a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata dagli uffici della scuola o per esigenze impellenti; ad accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate e ad impedire che le persone non autorizzate dalla DS circolino all'interno dell'edificio e/o disturbino le lezioni; ad accertarsi che i cancelli esterni del plesso siano sempre chiusi, tranne quando strettamente necessario per carico/scarico di merce, che non deve mai avvenire in concomitanza con i momenti di ingresso, uscita degli alunni, intervallo o presenza degli alunni nelle aree cortilive; a controllare che gli alunni non si fermino nei servizi più del tempo necessario; a controllare che non si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza.

2. RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE:

Art. 2047 c.c.: "In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che si provi di non aver potuto impedire il fatto".

Art. 2048 c.c.: "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza".

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto (la cosiddetta presunzione di una "culpa in vigilando", vincibile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto).

Queste responsabilità sussistono tanto nell'ipotesi che autore del fatto sia un soggetto privo di capacità di intendere e di volere, sia che l'autore sia un soggetto capace. Ed ancora, tale responsabilità sussiste tanto nell'ipotesi di atti dannosi compiuti dagli alunni verso terzi, quanto nell'ipotesi di danni che gli alunni possono procurare a sé stessi con la loro condotta.

La responsabilità viene meno solo quando il docente, il collaboratore scolastico o la scuola prova di non aver potuto impedire il fatto, ossia nel caso in cui, pur avendo esercitato la dovuta e diligente vigilanza, l'evento dannoso, per la sua repentinità ed imprevedibilità, abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento.

L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e, quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro contemporaneo adempimento, il docente e il collaboratore scolastico devono adempiere *in primis* al dovere di vigilanza.

Gli obblighi organizzativi di controllo e di custodia fanno capo invece alla Dirigente Scolastica: tra gli specifici doveri spetta quello di organizzare la vigilanza per garantire l'integrità psico-fisica dei bambini mediante cautele e misure di tipo organizzativo.

Pertanto, al fine di promuovere il benessere di alunni/e, e ridurre i fattori di rischio relativi alla frequenza scolastica, si impartiscono le seguenti disposizioni di natura preventiva.

DISPOSIZIONI CONSEGUENTI:

Durante lo svolgimento delle attività didattiche, responsabili della vigilanza sugli alunni sono i docenti assegnati alla classe in quell'assunzione temporale. Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità **adottando in via preventiva** tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo.

In particolare i docenti devono adoperarsi affinché:

- a. gli alunni tengano un comportamento rispettoso delle fondamentali regole di convivenza e, nello specifico, del Regolamento d'Istituto, individuando strategie didattiche ed educative per informare e sensibilizzare gli alunni sull'importanza delle stesse;
- b. gli alunni non siano mai lasciati senza sorveglianza da parte del personale scolastico: nel caso in cui il docente debba, per qualsiasi motivo, allontanarsi dall'aula, prima di farlo deve assicurarsi che un collega o un collaboratore scolastico possa sostituirlo nell'obbligo di vigilanza;
- c. le famiglie abbiano preso visione del Patto di Corresponsabilità d'Istituto e lo abbiano restituito firmato all'istituzione scolastica;
- d. gli alunni portino a scuola solo il materiale didattico strettamente necessario; tale materiale sarà, ove possibile, contrassegnato con nome e cognome dell'alunno/a che lo ha in uso;
- e. gli alunni possano utilizzare, laddove prevista, la versione digitale del libro di testo;
- f. le attrezzature e il materiale delle aule speciali/laboratori siano utilizzati e conservati con cura e in perfetta efficienza;
- g. sia posta la massima attenzione al comportamento tenuto dagli alunni nei momenti ricreativi e in cortile; in particolare, nello svolgimento dei suoi compiti di sorveglianza, il docente dovrà assicurarsi che in tali momenti informali gli alunni non mettano in atto comportamenti potenzialmente dannosi per sé o per altri, che non accedano alle aree verdi del cortile e si limitino all'utilizzo degli spazi in cui siano sempre visibili dai

docenti o dai collaboratori in sorveglianza;

- h. sia segnalata immediatamente in segreteria ogni responsabilità individuale in caso di danno;
- i. siano segnalate puntualmente alla direzione scolastica eventuali inadempienze, irregolarità o difficoltà nell'applicazione delle presenti disposizioni e di tutto quanto previsto dal Regolamento scolastico;
- j. tutti i docenti del consiglio/team di classe pongano particolare attenzione alla privacy, non diffondendo nell'ambito scolastico alcun dato sensibile degli alunni o del personale scolastico, nel rispetto del GDPR 2016/679;
- k. non siano consumati alimenti nelle aule o nei corridoi in momenti diversi dalla ricreazione;
- l. sia osservato da tutti gli alunni il divieto di utilizzo del cellulare, smartphone o smartwatch a scuola;

In merito a quest'ultimo punto, si ricorda al personale scolastico quanto segue:

- il divieto di utilizzare i telefoni cellulari durante lo svolgimento delle attività didattiche opera non solo nei confronti degli alunni (Circ. dell'11 luglio 2024), ma anche nei confronti del personale docente (Circ. n. 362 del 25.8.1998 e Circ. min. PA del 15.03.2007), in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare, all'interno della comunità scolastica, le migliori condizioni per lo svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all'esigenza educativa di offrire ai discenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti;
- **il divieto di utilizzare telefoni cellulari opera anche nei confronti dei collaboratori scolastici in servizio, nelle pertinenze frequentate dagli alunni, quali atri e corridoi;**
- **l'uso del telefono cellulare è autorizzato e consentito solo ai componenti dello staff dirigenziale e alle Figure di sistema, esclusivamente per ragioni gestionali e organizzative che richiedano immediata reperibilità da parte dell'Amministrazione;**
- **stante le disposizioni sopra richiamate, l'utilizzo improprio del telefono cellulare/smartphone personale durante l'orario di servizio in ambiente scolastico è sanzionabile dalla Dirigente previo avvio di un procedimento disciplinare.**

Certa dell'attenzione di tutti e confidando nella responsabilità di ciascuno, porgo cordiali saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Arianna Vennarucci

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

